

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII commissione,

premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è stato emanato il regolamento di attuazione della direttiva 92/46/CEE in materia di produzione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

gli articoli 21 e 22 del regolamento recano norme transitorie per gli stabilimenti e per i centri che, per differenti motivi, non si conformano ai requisiti stabiliti dalla direttiva 92/46/CEE;

in modo certamente inconsueto, né in questi due articoli del regolamento, né in altre parti dello stesso, vengono riportate le procedure che alcuni tipi di stabilimenti devono seguire per ottenere specifiche deroghe alla direttiva 92/46/CEE, esplicitamente in essa riportate;

la commissione dell'Unione europea, già in due precedenti occasioni, aveva emanato importanti decisioni adeguandosi alle quali gli stati membri avrebbero dovuto concedere deroghe alla direttiva per favorire alcune tipologie di stabilimenti ed alcuni prodotti tipici a base di latte che, per oggettivi motivi di natura storica, di tradizione, di tipicità e di artigianalità, non possono adeguarsi alle severe norme recate dalla direttiva base; senza queste deroghe, quasi certamente, i soggetti derogati sarebbero costretti a chiudere le attività o a non fabbricare produzioni esclusive di particolari territori e insediamenti rurali;

la Commissione, prima con la decisione 95/165/CE ha stabilito le procedure che gli Stati membri devono seguire per concedere deroghe agli stabilimenti che trasformano meno di 500.000 litri di latte

l'anno (deroghe all'articolo 7, parte A, punto 2, e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva), poi, con la decisione 97/284/CE, ha definito ulteriori deroghe ai requisiti di cui all'Allegato B, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e d) e capitolo I, punto 6, nonché all'Allegato C, capitolo III, punto 2, in favore degli stabilimenti che fabbricano prodotti tradizionali, storicamente riconosciuti e con metodi e tecniche codificati;

con le due citate decisioni, la Commissione ha voluto stabilire forme di semplificazione sia amministrativa che di processo in favore di una categoria di operatori rurali e di piccoli imprenditori agricoli, che, così come anche fermamente riportato nella dichiarazione di Cork del 9 novembre 1996, vanno tutelati, favoriti ed incentivati per l'alto valore civile ed il prezioso ruolo sociale che ricoprono, quali tutori e custodi della qualità, della amenità dei paesaggi e delle tradizioni rurali, in difesa dell'ambiente e della conservazione delle risorse naturali dei territori agricoli e forestali che fortemente caratterizzano l'aspetto delle regioni europee;

il non aver tenuto conto né nel decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, né, in altri disposti normativi, delle deroghe concesse dalla Commissione alla direttiva 46/92/CEE, sta provocando, soprattutto nelle aree interne e montane del Paese, un diffuso stato di incertezza e di paralisi, che ha dato l'avvio alla chiusura di molte attività produttive facenti capo ad aziende agricole dedite alla pastorizia e alla zootecnia da latte, che da sempre, sono il vanto italiano nella migliore tradizione casearia europea;

il processo di abbandono iniziato con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 ha colpito il nostro più prestigioso settore caseario, quello dei formaggi tipici e dei derivati del latte in genere, che, tra l'altro, assicura lavoro e sussistenza a migliaia di piccoli agricoltori, oggi in grossissime dif-

ficoltà a causa della eccessiva, ma non obbligatoria rigidità del regolamento che ha recepito la direttiva 46/92/CEE;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni amministrative e procedurali urgenti affinché si possano integralmente attuare su tutto il territorio nazionale le disposizioni recate dalle de-

cisioni 95/165/CE e 97/284/CE per concedere deroghe alla direttiva 46/92/CEE, recepita con il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, in favore di stabilimenti e di prodotti a base di latte tipici e tradizionali, propri dei piccoli produttori rurali.

(7-00330)

« Pecoraro Scanio ».